



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI

Ufficio AFFARI GENERALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17-01-2020

Reg. generale n. 28 del 17-01-2020

Oggetto: PULIZIE UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale, al fine di garantire l'igiene, la salubrità e il decoro dei predetti ambienti, essendo questi oggetto di frequentazione non solo da parte del personale dipendente, ma anche da parte di utenti, oltre che di visitatori e turisti per quanto concerne i beni culturali della Città;

ATTESO che, nelle more dell'attivazione del servizio di affidamento centralizzato disposto dalla Regione Marche, alla data odierna non sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento di lunga durata e che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione, è comunque possibile procedere all'impegno della spesa solamente in dodicesimi;

RAVVISATA la necessità di prevedere, oltre ai lavori ordinari, anche alcuni interventi di pulizia straordinaria e di intensificare o incrementare gli interventi ordinari per alcuni ambienti soggetti a maggiore utilizzo;

RITENUTO che tali interventi possono andare a compensare la minore superficie attuale, lasciando pertanto, nel complesso, sostanzialmente invariata l'entità complessiva del servizio in parola come fino ad ora quantificata;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali e ambienti sottoelencati ed all'impegno della relativa spesa per il mese di gennaio 2020:

- uffici comunali (immobili interessati: Palazzo ex convento di San Filippo e locali attigui, sedi del settore contabilità e finanze e ricostruzione, locali ex Circolo

- cittadino piano terra, piano ammezzato e piano primo, Monastero delle Clarisse - sede servizi alla persona);
- sede decentrata della Pro Loco;
 - sede decentrata dell'Accademia Georgica;
 - Museo Archeologico;
 - Aula Multimediale del Museo Archeologico;
 - Locale pescheria;
 - Magazzino cantonieri;
 - Archivio storico;

VISTO il preventivo fornito dalla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc che, previo sopralluogo, offre il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale per il mese di gennaio 2020 al prezzo di € 1.500,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che il servizio viene affidato a corpo e non a misura;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo

1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati è inferiore a 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si può provvedere mediante il capitolo 110217 del bilancio provvisorio 2020;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- si intende procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri immobili di proprietà comunale per il mese di gennaio 2020;
- il pagamento avverrà al ricevimento della fattura;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per l'intervento effettuato;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- a) affidare il servizio di pulizia dei locali sopraelencati per il mese di gennaio 2020, mediante affidamento diretto, alla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc, con sede in C.da Vallonica n. 31 – 62010 Treia (MC), Partita IVA 01351220437, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in parola, al costo complessivo di € 1.830,00 IVA inclusa;
- b) impegnare la somma di € 1.830,00 IVA inclusa per il predetto servizio al capitolo 110217 del bilancio provvisorio 2020;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2019 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019), che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RISPETTATO l'articolo 163 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Palmieri;
3. di AFFIDARE alla ditta La Goccia di Marinsalta A. & C. snc, con sede in C.da Vallonica n. 31 – 62010 Treia (MC), Partita IVA 01351220437, il servizio di pulizia

degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale elencati in premessa, per il mese di gennaio 2020, al prezzo di € 1.500,00 oltre IVA;

4. di DARE ATTO che, nelle more della approvazione del bilancio 2020, l'impegno di spesa è soggetto al vincolo dei dodicesimi, per cui alla data attuale è possibile impegnare solo la spesa corrispondente a quanto necessario per il mese di gennaio;
5. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.830,00 al cap. 110217 del bilancio provvisorio 2020, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*;
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 17-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 31-01-2021

Treia, 16-01-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 16-01-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI